

## Rilevazione arrivi e presenze turistiche

Le Regioni, raccolgono ed elaborano i dati sulla capacità e il movimento dei clienti (indagini IST-00138 e IST-00139) delle strutture ricettive per conto dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 7 del D.lvo 322/89..

Le indagini sono previste dal Programma statistico nazionale introdotto dall'art. 13 dello stesso D.lvo 322/89.

Attualmente il periodo temporale 2023-2025 è in corso di formalizzazione.

Unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere e strutture extralberghiere, unitamente agli alloggi privati concessi mediante locazione breve, come definita dall'art. 4, D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con L. 21.06.2017, n. 96 ossia di durata inferiore ai trenta giorni per anno solare, calcolati per ciascun rapporto (cfr Circolare AdE n. 24/E del 12.10.2017, pag. 7, scaricabile dal seguente link:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297757/Circolare+n.+24+del+12+10+2017\\_Circolare%2Bn.%2B24%2Bdel%2B12-10-2017.pdf/17455858-2b8c-dc1c-0c0a-fab3c296d1b6](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297757/Circolare+n.+24+del+12+10+2017_Circolare%2Bn.%2B24%2Bdel%2B12-10-2017.pdf/17455858-2b8c-dc1c-0c0a-fab3c296d1b6).

Nel dettaglio, la comunicazione dei dati statistici è obbligatoria per:

- a) le strutture ricettive alberghiere (alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali);
- b) le strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, marina resort);
- c) strutture ricettive extralberghiere (bed & breakfast, affittacamere o domos, boat & breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case appartamenti vacanze (C.A.V.), ostelli della gioventù;
- d) gli alloggi concessi in regime di locazione breve, le aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, gli agriturismi nonché gli alloggi di turismo rurale.

Le strutture ricettive sono inoltre obbligate a comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici le generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 109 del T.U. Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.

Per le modalità concrete di tale adempimento, si rinvia al DM 7.01.2013, come modificato dal DM 16.09.2021.

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.

I dati sono conservati dall'Istat in forma personale al termine della rilevazione per 36 mesi in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici dell'Istituto. I dati potranno essere diffusi anche in forma disaggregata, come previsto nel Programma Statistico Nazionale in vigore, in base all'art. 13, comma 3 bis, del D.lgs. n. 322/1989.